

COMUNE DI VILLADOSE

Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA
TASSA

CAPO I

DISPOSIZIONI PER LA RICHIESTA, IL RILASCIO E LA REVOCA DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

Art. 1 – Occupazione di suolo e spazio pubblico.

Sono soggette all'osservanza del presente regolamento tutte le occupazioni di "suolo pubblico" e "spazio pubblico" realizzate nell'ambito del territorio del Comune di Villadose intese come i luoghi ed il suolo pubblico appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune ed inoltre quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico costituiti nei modi e termini di legge (atto volontario o usucapione).

Non sono soggette le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile.

Art. 2 – Autorizzazione o concessione per l'occupazione

E' fatto divieto occupare suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sottostante o sovrastante, senza aver ottenuto preventivamente l'autorizzazione o la concessione comunale, rilasciata su richiesta dell'interessato.

Art. 3 – Occupazione d'urgenza.

Fatte salve le disposizioni contenute in regolamenti speciali, per far fronte a particolari situazioni di emergenza o quando, si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori indifferibili ed urgenti, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato anche senza il formale provvedimento di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, semplicemente con il nulla osta verbale dell'ufficio del territorio.

La domanda d'autorizzazione a sanatoria deve essere contestualmente inoltrata al Comune.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione stradale si fa rinvio a quanto disposto dagli art.21 C.d.S. e 31 del relativo regolamento di esecuzione.

Art. 4 – Richiesta di autorizzazione o concessione per l'occupazione.

I soggetti che intendono occupare tratti di suolo, sottosuolo, sovrasuolo pubblico nell'ambito del territorio, sia in forma temporanea che permanente con materiale o altro, serbatoi o impianti in genere o costruire opere con carattere stabile e non, devono presentare apposita domanda in carta legale all'ufficio protocollo del Comune.

In caso di trasmissione tramite ufficio postale, la data del timbro è valida ai fini del termine iniziale per l'avvio del procedimento, ai sensi della L. 241/90.

La domanda deve contenere:

1. Le generalità, la residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
2. L'esatta ubicazione e misura della porzione di suolo pubblico che si chiede occupare
3. L'oggetto dell'occupazione, la durata ed i motivi per cui si chiede la stessa nonché la descrizione dell'opera che eventualmente s'intende eseguire con le modalità d'uso;
4. La dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni stabilite nell'autorizzazione/concessione, nel presente regolamento nonché nelle leggi vigenti in materia.

Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione utile per l'esame della stessa (disegno illustrativo dello stato di fatto con indicate le dimensioni dell'occupazione, e se necessario, dello stato futuro).

Le domande irregolarmente o insufficientemente documentate saranno considerate irricevibili.

Art. 5 – Concessione – Autorizzazione

L'istruttoria della pratica è effettuata dall'ufficio competente con i termini e le modalità previste dal regolamento d'attuazione della L. 241/90.

Le concessioni vengono accordate previ pareri tecnici degli uffici.

Dell'esito dell'esame della pratica viene data comunicazione all'interessato.

Il procedimento termina con il rilascio dell'autorizzazione o concessione di occupazione di suolo pubblico.

L'atto amministrativo deve contenere le modalità di occupazione, la durata dell'occupazione (temporanea o permanente), l'oggetto e la superficie della stessa, il motivo e le condizioni di carattere generale o particolare a cui si viene subordinato lo stesso.

La concessione viene sempre rilasciata:

- Senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- Con l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi allo scadere della stessa;
- Con l'obbligo di riparare a tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- Con l'obbligo di costruire prestabilita e congrua cauzione da fissarsi di volta in volta a salvaguardia di eventuali danni derivanti dall'occupazione;
- Con l'obbligo di corrispondere i tributi nella misura dalle vigenti disposizioni;
- Con riserva del Comune di poter revocare o modificare la stessa quando si verificano nuove condizioni che non possano permettere la prosecuzione dell'occupazione così come concessa
- Con l'obbligo di corrispondere equo corrispettivo, determinato con provvedimento amministrativo, nel caso in cui l'occupazione presupponga la demolizione di strutture o l'abbattimento di piante.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità derivante dall'occupazione stessa, in caso di danni arrecati a persone e cose.

Anche quando l'occupazione viene realizzata d'urgenza, con o senza titolo, su aree di circolazione, ai sensi del nuovo Codice della Strada, è fatta salva attuazione con l'obbligo a carico dell'occupante di non creare situazioni pregiudizievoli di pericolo o intralcio alla circolazione.

Art. 6 Fattispecie di occupazioni.

A) Permanenti: quelle a carattere stabile effettuate a seguito di rilascio di atto di concessione, aventi durata inferiore ad 1 anno che comportano l'esistenza o meno di manufatti o impianti.

B) Temporanee: tutte le autorizzazioni di durata inferiore ad 1 anno.

Sono considerate temporanee anche le occupazioni che, previa proroga, si protraggono oltre il termine originariamente consentito, e superiore ad 1 anno.

E' esclusa la possibilità di un rinnovo tacito.

Art. 7 - Obblighi del Concessionario

Le concessioni per occupazione di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione se non con atto tra vivi o atto di successione.

Il concessionario ha obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione.

E' fatto obbligo al concessionario di non alterare o manomettere in alcun modo il suolo occupato, a meno che non abbia ottenuto esplicita autorizzazione ad eseguire lavori, di mantenere ordine e pulizia sul suolo occupato ed inoltre ripristinare, a proprie spese, i manufatti deteriorati dell'occupazioni stessa.

Art. 8 – Spese di istruttoria, sopraluogo e rilascio di concessione.

Il richiedente la concessione / autorizzazione dovrà versare, tramite la Tesoreria Comunale, i diritti stabiliti per l'istruttoria delle domande, per l'eventuale sopraluogo e il rilascio della concessione stessa, come determinati con atto dell'Amministrazione.

Art. 9 – Cauzione.

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dalla concessione stessa, il concessionario dovrà prestare idonea cauzione, in contanti sino all'importo di L. 500.000 mentre per importi superiori può essere costituita nelle altre forme previste dalla legge (Fidejussione o Polizza Fidejussoria).

La stessa sarà svincolata previo sopraluogo tecnico per verificare lo stato dei luoghi e previa semplice dichiarazione del funzionario competente.

Art. 10 – Decadenza della concessione.

Sono cause di decadenza della concessione:

- Le reiterate violazioni, da parte del concessionario o chi per esso, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- La violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- L'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio di contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- Il mancato inizio dell'occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, nei 90 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei 30 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
- Mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

Art. 11 – Revoca e sospensione della concessione.

La concessione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovato motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per la necessità dei pubblici servizi.

La revoca da diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo in proporzione al periodo di concessione non fruito, ad eccezione degli interessi e qualsiasi altra indennità.

La concessione può essere sospesa, senza indennizzo, in occasione di manifestazioni o cerimonie tradizionali o per altro motivo di ordine pubblico a causa di forza maggiore.

Qualora il periodo di sospensione si protragga consecutivamente oltre i 15 giorni per le occupazioni permanenti o 5 giorni per quelle temporanee, si darà luogo al rimborso dei tributi in quota proporzionale per la parte eccedente detto limite.

Art. 12 – Divieto temporaneo di occupazione.

L'Amministrazione può sospendere temporaneamente le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. 13 – Rinnovo.

I provvedimenti di concessioni sono rinnovabili alla scadenza.

Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'obbligo di presentare, almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivi di diniego al rinnovo.

Art. 14 – Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive.

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi.

Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese, comprese quelle di custodia.

Resta comunque in capo all'Amministrazione Comunale la potestà impositiva per dette occupazioni.

Art. 15 – Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico.

Per la collocazione, anche in via provvisoria, di fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc., nello spazio sottostante e sovrastante il suolo pubblico, e di festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali, l'ufficio competente detta le eventuali prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle medesime, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la quantità dei conduttori, ecc..

Per la collocazione di tende, tendoni, coperture e simili sopra l'ingresso e le attrezzature dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, l'autorizzazione comunale è rilasciata in conformità al vigente regolamento edilizio che disciplina la materia.

Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione di tutte le strutture che non siano mantenute in buono stato.

Per le installazioni su suolo pubblico di insegne ed altri impianti pubblicitari, l'autorizzazione è rilasciata in conformità alle prescrizioni del regolamento di pubblicità ed edilizio.

I cartelli e le insegne pubblicitarie sono soggette alla TOSAP per la parte sporgente su suolo pubblico. Sono escluse le insegne che sporgono fino a cm 15.

La superficie soggetta è calcolata sulla proiezione al suolo del mezzo pubblicitario ed in ogni caso con arrotondamento al Mq. Superiore.

Art. 16 – Occupazioni con chioschi ed apprestamenti precari.

Le concessioni per occupazioni con chioschi ed apprestamenti di carattere precario sono rilasciate secondo le disposizioni del Vigente Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 17 – Mestieri girovaghi e mestieri artistici.

Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) possono per non più di 1 ora sulle aree e spazi pubblici individuate dal Comune, sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, previo permesso di occupazione.

Coloro che esercitano il commercio su area pubblica in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.

La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri fatti salvi eventuali divieti disposti dall'Autorità comunale

La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

Art. 18 – Esecuzione di lavori ed opere

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietrisco, terra di scavo e materiale di scarto, o con l'installazione di macchinari, l'Amministrazione Comunale avrà potere discrezionale nel fissare i tempi ed i modi dell'occupazione (nonché i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico).

Art. 19 – Passi carrabili.

Si considera passo carrabile qualsiasi apertura sulla pubblica via con la specifica finalità di consentire l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Se più occupazioni della medesima natura insistono su aree appartenenti alla medesima categoria, e sono autorizzate con uno stesso provvedimento, aventi inoltre il medesimo periodo di validità, ai fini della TOSAP si considerano unica occupazione.

La superficie tassabile è quella risultante dal prodotto della misura della larghezza dell'accesso per la sua profondità di 1 metro lineare convenzionale.

I proprietari degli accessi richiedono al Comune di poter apporre il cartello segnaletico di divieto di sosta sull'area antistante gli accessi medesimi.

Il Comune nel rispetto delle norme di legge e regolamentari concede l'occupazione del suolo pubblico per una superficie pari alla larghezza dell'accesso per 1 metro lineare di profondità.

Detta autorizzazione non consente la costruzione di alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario medesimo, esclusa l'apposizione del segnale.

Art. 20 – Autorizzazione per la costruzione.

Non possono essere costruiti nuovi passi carrabili né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Comune.

I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono autorizzati con il rilascio della concessione edilizia per la costruzione della recinzione o a seguito di specifica richiesta.

Art. 21 – Riconoscimento del passo carraio.

Ogni passo carraio deve essere individuato da apposito segnale, avente le caratteristiche stabilite dall'art. 120 del Regolamento di esecuzione al C.d.S. , tabella 1 figura II . 78 .

Art. 22 – Disposizioni transitorie per i passi carrai.

I passi carrabili già autorizzati e quelli esistenti devono essere adeguati in conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento nonché alla vigente normativa edilizia – urbanistica, del codice della strada e del Regolamento d’esecuzione, entro il termine di cui all’art. 234 del C.d.S. .

Art. 23 Norme integrative e di rinvio.

Per quanto non previsto nel presente Capo si richiamano le norme di legge vigenti in materia ed in particolare in Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente regolamento non si applica alle occupazioni effettuate su aree appartenenti al Patrimonio disponibile del Comune.

CAPO II

Modalità per l’applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

Art. 24 – Disposizioni generali.

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, e comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono altresì, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica anche alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costruita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio e sui tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bowwindows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello stato.

Soggetto passivo è il titolare dell’atto di concessione o autorizzazione o l’occupante di fatto, anche abusivo, on proporzione alla superficie che, nell’ambito del territorio comunale, risulti sottratta all’uso pubblico.

La tassa è graduata a seconda dell’importanza dell’area sulla quale insiste l’occupazione, sia permanente che temporanea.

A tale scopo il territorio è classificato nelle seguenti 3 categorie:

- Categoria prima: - Corte Barchessa - ;
- Categoria seconda: - Piazza Aldo Moro - ;
- Categoria terza: - Rimante territorio - .

La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all’unità superiore della cifra contenente i decimali e viene corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti della legge.

Non si fa luogo a tassazione per le frazioni inferiori al mezzo metro quadrato o metro lineare.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture e cavi destinati all’esercizio di reti pubblici servizi, se effettuati nell’ambito della stessa categoria sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq. o ml. Superiore.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate con riduzione dell'80%.

Art. 25 – Tariffe.

La tassa si applica secondo le tariffe deliberate ai sensi di legge per le varie tipologie di occupazione ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle aree pubbliche.

Art. 26 – Tassa per le occupazioni temporanee, sulla graduazione in rapporto alla durata.

La tassa per le occupazioni temporanee viene determinata in base alla tariffa giornaliera e con riferimento alle fasce orarie sottoriportate:

DURATA DELL'OCCUPAZIONE	MISURE DI RIFERIMENTO
Fino a 6 ore e fino a 14 giorni	Riduzione del 50%
Fino a 12 ore e oltre i 14 giorni	Riduzione del 40%
Oltre le 12 ore e fino a 24 ore	Tariffa giornaliera intera

Le tariffe per le occupazioni aventi durata non inferiore a 15 giorni sono ridotte del 50%.

Art. 27 – Riduzione della tassa.

Oltre alle riduzioni previste in misura fissa della legge, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- del 50% per accessi, carrabili o pedonali, per i quali venga concesso, a richiesta del proprietario un'area di rispetto non superiore a mq. 10 (art. 44, comma D, Lgs. n. 507/93);
- del 70% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati e per l'accesso ai distributori di carburante;
- del 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
- del 30% per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo;
- del 50% per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 30 giorni o ad carattere ricorrente con convenzione.

Si intendono ricorrenti le occupazioni effettuate con una certa frequenza avendo riguardo al criterio oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata dal titolare dell'occupazione (es.: spettacoli viaggianti, venditori ambulanti).

Art. 28 – Esenzione della tassa.

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui art. 49 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, ed inoltre:

- occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività e ricorrenze civili e religiose;
- occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;

- d) occupazioni realizzate dalle imprese appaltatrici di lavori commissionati dal Comune, dallo Stato o altri Enti su beni demaniali o patrimoniali del Comune stesso;
- e) gli allacciamenti alle reti di erogazioni dei pubblici servizi;
- f) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive, **scolastiche** o del tempo libero, organizzazione con il patrocinio del Comune, che non comportino attività di vendita o di somministrazione o **fini di lucro**.

Art. 29 – Denuncia e versamento della tassa.

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli fissi a disposizione del Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque non oltre il 31 Dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

Fa luogo a denuncia anche la presentazione della autorizzazione o concessione rilasciata dal competente ufficio Comunale.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non vi si verificano variazioni nella occupazione che determinano un maggiore ammontare del tributo.

Qualora si verificano variazioni la denuncia deve essere presentata entro 30 giorni dal rilascio della nuova concessione, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazione nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di Gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con conduttore, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di Gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatosi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 Giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente intestato al Comune, su apposito modello con decreto del Ministero delle Finanze.

L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione è inferiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre al termine previsto per le occupazioni medesime.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verifichi con carattere ricorrente, è disposta la riscossione, in unica soluzione, con versamento anticipato mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

La TOSAP temporanea per i mercati "settimanali" viene corrisposta a seguito di convenzione in massimo quattro rate trimestrali anticipate.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

Art. 30 – Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste dall'art. 51 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni.

Art. 31 – Sanzioni.

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/93.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3/3/34 N. 383 (e successive modificazioni) e del D.L. 24/11/81 n. 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30/04/92 n. 285 (e successive modificazioni).

Art. 32 – Entrata in vigore ed efficacia del Regolamento.

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8/6/90 n. 142, è pubblicato all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione, ma in ogni caso con efficacia dal 1° Gennaio 1996.

Contestualmente si intende abrogato il Regolamento per l'applicazione della tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, approvato con atto del C.C. n. 68 del 30/05/1994.

Le tariffe della tassa sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 Ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1 Gennaio dell'anno successivo, salvo diversa disposizione di legge. Qualora non modificate entro il termine suddetto si intendono prorogate quelle dell'anno precedente.

CAPO IV TARIFFE

Tassa occupazioni spazi ed Aree Pubbliche

OCCUPAZIONI PERMANENTI

- **Occupazioni permanenti suolo pubblico**
(per ogni mq di superficie e per un anno)

1 Categoria	L. 40.000
2 Categoria	L. 36.000
3 Categoria	L. 34.000

- **Occupazioni permanenti di spazi soprastanti e sottostanti il suolo**
Tariffa ridotta del 70% (per ogni mq di superficie e per un anno)

1 Categoria	L. 12.000
2 Categoria	L. 10.800
3 Categoria	L. 10.200

- **Passi carrabili (riduzione del 50%)**
(per ogni mq di superficie e per un anno)

1 Categoria	L. 20.000
2 Categoria	L. 18.000
3 Categoria	L. 17.000

* per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune la tassa va determinata in base alla superficie complessiva non superiore a mq 9, l'eventuale superficie eccedente viene considerata in misura del 10%.

- **Passi carrabili per l'accesso agli impianti di distribuzione carburanti e quelli non utilizzati.** Tariffa ridotta del 30% (per ogni mq di superficie e per anno).

1 Categoria	L. 12.000
2 Categoria	L. 10.800
3 Categoria	L. 10.200

- **Occupazione permanente con tende fisse o retrattili che siano ancorate in maniera fissa al suolo o ad altro manufatto.** Tariffa ridotta del 30% (per ogni mq di superficie e per anno)

1 Categoria	L. 12.000
2 Categoria	L. 10.800
3 Categoria	L. 10.200

- **Occupazione con autovetture adibite al trasporto pubblico.** (Tariffa annua per mq di superficie dei singoli posti assegnati)

1 Categoria	L. 40.000
2 Categoria	L. 36.000
3 Categoria	L. 34.000

- **Occupazioni nel sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture cavi ed impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi.** (La tassa si determina forfetariamente in base alla lunghezza delle strade, per la parte di esse effettivamente occupate, al Km lineare, o porzione, per anno).

1 Categoria	L. 270.000
2 Categoria	L. 260.000
3 Categoria	L. 250.000

- **Occupazioni realizzate con distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 Lt e con occupazione del suolo con altri impianti e apparecchiature fino a 4 mq,** le superfici superiori ai 4 mq sono soggette alla tassa in misura normale

1 Categoria	L. 60.000
2 Categoria	L. 50.000
3 Categoria	L. 30.000

- **Occupazioni della stessa natura della tabella precedente con serbatoio superiore a 3.000 Lt..** Per ogni 1.000 o frazione, oltre i 3.000 Lt., si aumenta di 1/5 la tariffa base.

Fino a Lt. 4.000

1 Categoria	L. 72.000
2 Categoria	L. 60.000
3 Categoria	L. 30.000

Fino a Lt. 5.000

1 Categoria	L. 84.000
2 Categoria	L. 70.000
3 Categoria	L. 42.000

Fino a Lt. 6.000

1 Categoria	L. 96.000
2 Categoria	L. 80.000
3 Categoria	L. 48.000

Fino a Lt. 7.000

1 Categoria	L. 118.000
2 Categoria	L. 90.000
3 Categoria	L. 54.000

E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi collegati tra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 ogni 1.000 Lt o frazione degli altri serbatoi.

Se i serbatoi non sono comunicanti la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

- Distributori automatici dei tabacchi. (per ogni apparecchiatura e per anno)

1 Categoria	L. 20.000
2 Categoria	L. 15.000
3 Categoria	L. 10.000

OCCUPAZIONI TEMPORANEE**- Occupazione di suolo in genere. Tariffa giornaliera per mq. per giorno.**

1 Categoria	L. 3.000
2 Categoria	L. 2.500
3 Categoria	L. 2.000

- Occupazione di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.

1 Categoria	L. 900
2 Categoria	L. 700
3 Categoria	L. 600

- Occupazioni realizzate per l'esercizio di attività edilizia. Tariffa ridotta del 50%.

1 Categoria	L. 1.500
2 Categoria	L. 1.250
3 Categoria	L. 1.000

- Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, produttori agricoli e attività commerciali, (tariffa ridotta al 50%).

1 Categoria	L. 750
2 Categoria	L. 625
3 Categoria	L. 500

- **Occupazioni realizzate da pubblici esercizi (bar, trattorie, ecc.) con tavolini e sedie (tariffa base di L. 3.000).**

1 Categoria	L. 3.000
2 Categoria	L. 2.500
3 Categoria	L. 2.000

- **Occupazioni realizzate in occasione di attrazioni e giochi divertimenti dello spettacolo viaggiante. Tariffa ridotta dell'80% (tariffa base L. 3.000)**

1 Categoria	L. 600
2 Categoria	L. 500
3 Categoria	L. 400

- **Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni culturali, sportive e politiche. Tariffa ridotta dell'80% (tariffa base L. 3.000).**

1 Categoria	L. 600
2 Categoria	L. 500
3 Categoria	L. 400

- **Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune. Tariffa ridotta del 30%.**

1 Categoria	L. 2.100
2 Categoria	L. 1.750
3 Categoria	L. 1.400

La tariffa ordinaria di ogni singola categoria è calcolata in ragione di 1/12 della tariffa base e cioè:

1 Categoria	L. 250
2 Categoria	L. 210
3 Categoria	L. 165

- **Occupazioni realizzate con tende e simili fisse o retrattili poste a copertura di banchi di vendita. Tariffa ridotta del 30%.**

1 Categoria	L. 900
2 Categoria	L. 750
3 Categoria	L. 600

- **Occupazioni temporanee di sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione di reti di erogazione di pubblici servizi.**

- **Fino a 1 Km lineare**

- Per un periodo non superiore ai 30 giorni:

1 Categoria	L. 14.000
2 Categoria	L. 12.000
3 Categoria	L. 10.000

- Per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

a) Fino a 90 gg.	+30%
b) Oltre i 90 gg. e fino a 180 gg.	+50%
c) Di durata superiore a 180 gg.	+100%

- **Superiori ad 1Km lineare:**

- Per un periodo non superiore ai 30 gg. :

1 Categoria	L. 14.700
2 Categoria	L. 12.600
3 Categoria	L. 10.500

- Per le occupazioni di durata superiore ai 30 gg. la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

a) Fino a 90 gg.	+30%
b) Oltre i 90 gg. e fino a 180 gg.	+50%
c) Di durata superiore a 180 gg.	+100%

- La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.